

Compensi ai sindaci solo per l'attività prestata

Per la Cassazione sul piano logico-giuridico non vi sono ragioni per limitarsi a parametrare la determinazione dei compensi ai giorni di durata dell'incarico

/ Maurizio MEOLI

I **compensi del sindaco** alla luce della durata dell'incarico espletato sono al centro dell'attenzione della sentenza n. 3190 della Cassazione, depositata ieri, che presenta non pochi profili dubbi.

Da ciò che emerge dalla lettura della decisione, il caso di specie sembrerebbe da ricostruire nei termini che seguono: il presidente del collegio sindacale di una cooperativa per azioni, in carica dal 2004, si dimetteva il 13 gennaio 2006 e pretendeva il saldo del compenso parametrato all'attività svolta nel 2005 (e nei primi giorni del 2006). La società si opponeva sottolineando, tra l'altro, come il sindaco non potesse avanzare una simile pretesa spettandogli solo il compenso correlato all'attività espletata a far tempo dall'**approvazione del bilancio** relativo al 2004 (aprile 2005). Mancano, peraltro, cenni circa i compensi già percepiti dal sindaco.

Ad ogni modo, la domanda del sindaco veniva ritenuta fondata dal Tribunale di primo grado, ma la Corte d'Appello, accogliendo l'impugnazione della società, ribaltava la decisione e condannava il sindaco alla restituzione di quanto percepito.

Di qui il ricorso per Cassazione da parte del sindaco che: evidenziava come il credito vantato risultasse espressamente dal bilancio 2005, approvato nel maggio 2006; insisteva nel pretendere un compenso commisurato all'intera durata dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005, senza che potessero presentare rilevanza le successive dimissioni; sottolineava come, in ogni caso, ad essere messa in discussione fosse solo la durata temporale dell'incarico, ma non il **criterio di determinazione** del compenso, per cui comunque gli si doveva riconoscere qualcosa.

La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Quanto al primo profilo, si ricordano le indicazioni fornite dalla sentenza della Cassazione n. [6547/2013](#). In tale decisione, infatti, si afferma che l'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone una **presunzione semplice** di veridicità, a sfavore di quest'ultimo; pertanto, tali scritture, come ammettono la prova contraria, così possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se sufficientemente motivato.

In particolare, è da escludere che le suddette scritture possano ricondursi all'ambito dell'art. 2730 c.c. (in tema di confessione), non consistendo necessariamente nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante e non essendo rivolte ad un'altra parte; neppure ad esse può assegnarsi valore di **presunzione assoluta**, giac-

ché la *ratio* della norma di cui all'art. 2709 c.c. non si riconnette ad un interesse generale preclusivo della prova contraria, in mancanza del quale le presunzioni deve ritenersi abbiano sempre valore di presunzione relativa, così da essere compatibili con i principi e le garanzie sancite dagli artt. 3 e 24 Cost.

Ne consegue che il bilancio di una società di capitali, regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ex art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, ma il relativo apprezzamento è affidato alla **libera valutazione del giudice** del merito, al pari di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa. E nella specie, a fronte dell'indicazione in bilancio del compenso complessivo spettante al sindaco, i giudici d'appello avevano rilevato la mancata esecuzione delle prestazioni cui lo stesso doveva essere correlato; così togliendo rilievo alla suddetta appostazione contabile.

In ordine al secondo motivo del ricorso, si evidenzia come l'incarico sindacale non scada alla fine di un anno solare relativo ad un determinato esercizio, ma al momento dell'**approvazione del bilancio** riguardante quel medesimo esercizio.

Tale situazione poteva dirsi dubbia *ante* riforma del diritto societario. Il primo comma del previgente art. 2400 c.c., infatti, si limitava ad indicare che i sindaci restavano in carica tre anni, senza specificare se si dovesse guardare al calendario o agli esercizi sociali, dovendosi poi, in tale ultimo caso, guardare la data in cui era tenuta l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio. In questa direzione, tuttavia, era orientata sia la dottrina che la giurisprudenza (*cf.* Trib. Verona 25 maggio 1988).

E detta soluzione ha trovato **espressa conferma** nel testo del vigente art. 2400 comma 1 c.c., che rende influente anche l'eventuale indicazione statutaria che preveda la chiusura dell'esercizio sociale al 31 dicembre di ciascuno anno.

Con riguardo, infine, all'ultimo motivo di ricorso, la Suprema Corte osserva come, una volta che si sia escluso il diritto del sindaco alla remunerazione per un intero esercizio, emerge la necessità di determinare la misura del compenso dovuto per una parte soltanto dell'anno. E, sul piano logico-giuridico, non vi sono ragioni che impongano il ricorso ad una determinazione del compenso rigorosamente proporzionale ai giorni dell'anno in cui l'incarico è stato effettivamente prestato. Risulta, infatti, legittimo – come aveva fatto la Corte d'Appello – commisurare il compenso per una frazione d'anno alle **attività effettivamente prestate** nel periodo in questione.